



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



Faggeta vetusta dei Monti Cimini
iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 281 in data 20/12/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CHIRICOSTA ANTONIO E RINUNCIA AL PREAVVISO.

L'anno **duemilaventitre** addì **20** del mese di Dicembre alle ore 17.48 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
CAMILLI ROBERTO	SINDACO		X
CHIANI RACHELE	VICE SINDACO	X	
PERUGINI LUCIANO	ASSESSORE	X	
TRANFA PAOLA	ASSESSORE	X	
MARZOLI FRANCESCO	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		3	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO SIMONE LODOVISI , in teleconferenza ,il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Gli ASSESSORI LUCIANO PERUGINI e PAOLA TRANFA partecipano in teleconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RACHELE CHIANI – nella sua qualità di VICE SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le note acquisite al protocollo n. 212/E del 19/12/2023 e n. 237/E del 20/12/2023 con le quali CHIRICOSTA Antonio, dipendente a tempo pieno e indeterminato, assunto presso questo Ente in data 28/09/2023, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal posto di Funzionario di Vigilanza – ex D1 con decorrenza 21/12/2023 (ultimo giorno di lavoro 20/12/2023) motivate dalla richiesta di reintegro nella precedente categoria e profilo professionale presso il Comune di Roma, ai sensi dell'art. 25 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022;

RICHIAMATO l'art. 25 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022, in particolare il comma 6 che recita: *"Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata."*;

DATO ATTO che non risulta decorsa la metà del periodo di prova;

RICHIAMATO l'art. 12 del CCNL del 09/05/2006 che stabilisce:

"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corrisponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000.

10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, quella dell'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla medesima data è disapplicato";

CONSTATATO che il dipendente suindicato ha comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti;

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05.10.2001 nella quale è stabilito che *"gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso"*;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto espresso dall'ARAN nell'orientamento applicativo RAL 1678, la

dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 il quale stabilisce all'art. 5 comma 8 che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età"*;

RITENUTO di procedere alla presa d'atto delle dimissioni del dipendente in questione;

RITENUTO opportuno, considerata la motivazione delle dimissioni volontarie, di accogliere la richiesta di rinuncia al preavviso ed all'indennità di mancato preavviso;

VISTO il nulla-osta del Responsabile dell'Area V "Vigilanza" a cui il dipendente è assegnato;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali / Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile dell'Area II Finanziaria e Tributi;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile dell'Area II Finanziaria e Tributi;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

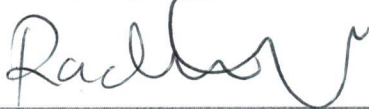
- 1- DI PRENDERE ATTO, per quanto esposto in premessa, delle dimissioni volontarie, senza l'osservanza dei termini di preavviso, rassegnate dal dipendente Chiricosta Antonio – Funzionario di Vigilanza – ex D1, con decorrenza dal 21/12/2023 (ultimo giorno di lavoro 20/12/2023);
- 2- DI RINUNCIARE, considerata la motivazione delle dimissioni, al preavviso ed alla indennità di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 20/12/2023;
- 3- DI DARE ATTO che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute;
- 4- DI NOTIFICARE copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nell'apposito fascicolo personale;
- 5- DI TRASMETTERE il presente atto all'Area I Amministrativa e II Finanziaria e Tributi per gli adempimenti di competenza;

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,

Letto, confermato e sottoscritto.

II VICE SINDACO
RACHELE CHIANI



II SEGRETARIO
SIMONE LODOVISI



☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO
SIMONE LODOVISI

